



STATUTO "COSMO APS"

ART. 1

Denominazione e sede

Ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 117/2017 e della normativa vigente in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "COSMO", che assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Castelnuovo Rangone (MO). La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta la modifica del presente statuto.

COSMO nasce e opera in provincia di Modena, organizzando eventi anche fuori Italia collaborando con realtà nazionali ed internazionali. Lo scopo principale del collettivo COSMO è quello di dare spazio ad artisti emergenti e non di esprimere e promuovere la propria arte in rispetto dei diritti civili e sociali del singolo e della comunità. Gli eventi si basano su mostre ed esposizioni artistiche per diverse forme d'arte, ed eventi culturali.

Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni locali dell'Associazione, che opereranno in linea con gli scopi istitutivi.

L'Associazione svolge le sue attività principalmente sul territorio della provincia di Modena, estendendosi a livello regionale, extraregionale e oltre, aderendo a coordinamenti nazionali, europei e internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

ART. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, esprimendo chiaramente il proprio impegno nel promuovere l'arte e la cultura. In conformità con la propria missione fondante, l'Associazione si impegna altresì ad esplicitare in tutte le proprie manifestazioni pubbliche la promozione sociale dell'arte, della cultura e della sensibilità a temi attuali. Tale impegno nasce dalla volontà di una rivoluzione culturale, necessaria in un contesto sociale dove l'espressione artistica è spesso marginalizzata, riducendo le opportunità per gli artisti, in particolare i giovani, di trovare sbocchi che gli permettano di sperimentare e maturare. L'Associazione, pertanto, si propone come spazio di inclusione, opportunità e trasformazione sociale, partendo dalle piccole comunità provinciali fino a realtà extraterritoriali. L'obiettivo è quello di avere un continuo scambio di idee, culture e visioni del mondo, in cui tutti, dal singolo alla comunità, possano giovare di una crescita non solo individuale ma anche sociale. Attraverso le proprie attività, l'Associazione intende promuovere una cultura dell'arte in ogni sua forma restaurando valori che nell'ultimo decennio sono stati oscurati a favore di individualismo e opportunismo sistemico.

In tutti i documenti, le comunicazioni e le iniziative pubbliche, l'Associazione si impegna a utilizzare un linguaggio inclusivo e non discriminatorio, a garantire l'accessibilità degli spazi e dei contenuti, e ad adottare pratiche organizzative orizzontali e partecipative che riflettano i valori alla base della propria identità associativa. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.



In caso di perdita della qualifica di ente del terzo settore il patrimonio andrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel registro.

ART. 3

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione è inoltre impegnata nella promozione attiva di valori di giustizia sociale, parità di genere, inclusività e autodeterminazione, con particolare attenzione alla libertà di espressione nel rispetto reciproco. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, sempre in coerenza con gli scopi sociali di inclusività e equità.

ART. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile, con un'attenzione particolare alla protezione e promozione dei diritti di tutte le persone, senza distinzioni di genere, orientamento sessuale, identità di genere e altre categorie sociali vulnerabili.

In caso di ambiguità interpretativa, prevale l'orientamento che meglio rispetti i principi di inclusività, rispetto delle diversità e autodeterminazione, facendo in modo che ogni individuo possa essere riconosciuto e valorizzato nella sua interezza.

ART. 5

Attività e Finalità

L'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro. Le attività sono destinate ai propri associati, ai loro familiari, a terzi e si avvalgono prevalentemente del volontariato degli associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. Le principali aree di intervento comprendono:

Educazione, formazione e cultura: offrendo attività di educazione, istruzione e formazione professionale, e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della legge n. 53/2003.

Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico: in conformità con il decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche.

Attività ricreative e culturali: organizzazione e gestione di eventi culturali, artistici e ricreativi di interesse sociale, incluse attività editoriali, e promozione della cultura del volontariato.

Promozione dei diritti umani: impegno nella promozione della cultura della legalità, pace, nonviolenza e dei diritti civili, sociali e politici, in particolare dei diritti delle persone marginalizzate, e nella promozione delle pari opportunità e dell'aiuto reciproco.

L'Associazione si riserva la possibilità di svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, e di realizzare atti contrattuali necessari alla realizzazione dei propri scopi. Inoltre, potrà effettuare attività di raccolta fondi con piena trasparenza e conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, nonché svolgere attività diverse, strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla legge.

Azioni specifiche per il perseguimento delle finalità

L'Associazione si propone di:

Organizzare eventi culturali e sociali come festival, dibattiti, workshop, attività artistiche, focalizzandosi su tematiche contemporanee e di valenza sociale.

Realizzare attività formative e sensibilizzazione per promuovere la consapevolezza sociale, la crescita delle comunità locali, con particolare attenzione alla provincia e alle realtà marginalizzate.



Creare spazi sicuri di incontro e solidarietà, dove diverse realtà sociali possano confrontarsi, in un clima di dialogo, e rafforzare l'empowerment delle persone e delle comunità marginalizzate.

Sviluppare reti e collaborazioni con enti, associazioni e collettivi che condividono finalità simili, sia a livello locale che nazionale, per promuovere un cambiamento sociale profondo e inclusivo.

Promuovere una visione libera da qualsiasi tipo di credenza o pregiudizio legato a questioni politiche, religiose, etniche, di genere, ecc.

Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.

Collaborazione con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi

Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.

Le attività principali saranno svolte tramite prestazioni volontarie e gratuite degli associati, i quali non riceveranno compensi, ma potranno essere rimborsati per le spese vive effettivamente sostenute, in conformità con quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

ART. 6

Ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.



L'appartenenza all'Associazione comporta per gli associati maggiorenni il diritto di elettorato attivo e passivo per tutte le cariche associative. I soci minorenni godono del solo diritto di elettorato attivo e possono esercitarlo a partire dal compimento del sedicesimo anno di età, al di sotto di questa età sono rappresentanti da chi esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

Diritti: i soci dell'Associazione hanno il diritto di:

Elezioni e rappresentanza: Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Informazione e controllo: Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.

Partecipazione agli spazi e alle attività: Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle attività in un ambiente inclusivo, sicuro e libero da ogni forma di discriminazione, violenza, oppressione o pregiudizio, nel rispetto reciproco.

Proposte e iniziative: Proporre nuove attività o progetti all'Assemblea o agli organi direttivi, contribuendo attivamente allo sviluppo dell'Associazione.

Spazi di ascolto e supporto: Accedere a spazi di ascolto o supporto emotivo/sociale, laddove previsti dall'Associazione, per affrontare eventuali problematiche.

Rimborso spese: Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Accesso ai documenti e alla governance:

- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.
- Prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali.

Votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato, con diritto a un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Rappresentanza inclusiva: Contribuire alla definizione delle politiche interne per promuovere una rappresentanza equa e intersezionale negli organi decisionali.

Doveri: i soci dell'Associazione hanno il dovere di:

Rispetto delle regole interne: Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Collaborazione attiva: Contribuire alla realizzazione delle attività e degli eventi associativi, compatibilmente con le proprie possibilità.

Promozione dei valori dell'Associazione: Comportarsi in modo da non compromettere il buon nome e la mission dell'Associazione sostenendo e diffondendo i suoi valori sia all'interno che all'esterno dell'Associazione.

Impegno per l'inclusività: Adottare comportamenti e linguaggi inclusivi nei confronti di tutte, contribuendo a mantenere un ambiente rispettoso e intersezionale.

I soci sono tenuti a utilizzare un linguaggio e a mantenere comportamenti rispettosi e inclusivi, in linea con i principi che ispirano l'Associazione.

Partecipazione consapevole: Impegnarsi a decostruire i propri privilegi e agire con consapevolezza verso la promozione dell'uguaglianza e della giustizia sociale.

Solidarietà e gratuità: Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Riservatezza: Mantenere riservate le informazioni sensibili riguardanti l'Associazione, soprattutto per coloro che ricoprono cariche sociali.

Quota associativa: Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Le attività rivolte ai minori saranno organizzate nel pieno rispetto della loro dignità, della loro sicurezza e del loro benessere psicofisico, garantendo ambienti inclusivi e protetti.

L'Associazione adotterà un Codice Etico e di Comportamento volto a prevenire ogni forma di abuso o comportamento inadeguato nei confronti dei minori. Il diritto di voto dei soci minorenni è garantito attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale.

ART. 8

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente (o Presidenza collettiva);
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite e accessibili a tutte le persone, senza discriminazioni di genere, orientamento sessuale, etnia, abilità o altri criteri di esclusione. Si promuove attivamente una rappresentanza equa di tutti i generi negli organi sociali, in linea con i principi dell' associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile, comma 2, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L'Associazione riconosce l'importanza di un impegno basato sulla solidarietà reciproca e sull'auto-organizzazione, garantendo che ogni ruolo sia svolto con responsabilità e spirito collettivo, senza alcuna forma di profitto.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

ART. 9

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto

L'esercizio del diritto di voto è subordinato al versamento della quota associativa.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 3 per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. approva il bilancio;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
5. responsabilità nei loro confronti;



6. delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
7. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
11. delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.



Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

È vietata qualunque forma di cooptazione.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

1. le proposte di modifica dello statuto;
2. i programmi delle attività;
3. l'ammissione di nuovi soci;
4. l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
5. il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
6. i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
7. tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
8. la misura della quota associativa e le modalità di versamento della
9. tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei presupposti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea.



I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e purché tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

Organo di Revisione legale dei conti

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

ART. 14

Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 15

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte nei limiti di cui all'art 6 del codice del terzo settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
7. erogazioni liberali di associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno



L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 20% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 17

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Il registro degli assicurati unico libro vidimato

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 20 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 18

Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità coerenti con i principi di inclusione, giustizia sociale e mutualismo, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS, è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. La devoluzione del patrimonio avviene mediante processi trasparenti e partecipativi, con il coinvolgimento degli associati e il rispetto delle normative vigenti.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed è iscritta nel registro delle imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 20

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 21

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

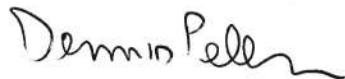
Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore qualora si tratti di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Approvato nell'assemblea dei soci del 8/9/2026

Il presidente, Sadun Warnakulasuriya



Il segretario, Dennis Pellegrino



Conforme all'originale
Fiorano Modenese

Il Funzionario
Francesco Giacobazzi

Registrato il

14 SET 2026
al n. 7305

Atti Privati Serie

3

allegati

Il Funzionario(*)

Francesco Giacobazzi

STATO

*firma su delega del Direttore Provinciale

